

VERBALE DI ACCORDO

Addì 11 Maggio 2016 si sono incontrati:

- la DHL Express (Italy) S.r.l., d'ora innanzi DHL, in persona dei sigg.ri Piermattia Menin e Giampiero Iaia

e

- Le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI nelle persone dei sigg.ri, Elisa Gigliarelli, Maurizio Diamante e Walter Barbieri, nonchè le Segreterie territoriali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

PREMESSO CHE



- I. Le Parti riconoscono la bontà nonchè l'efficacia dell'Accordo sottoscritto in data 30 Luglio 2015 in tema di servizi di distribuzione e ne confermano finalità e obiettivi.
- II. Le Parti ritengono, altresì, che il pieno rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione rappresenti condizione imprescindibile per qualsivoglia tipo di confronto, inoltre ribadiscono che il sistema di relazioni sindacali ha fondamento strategico al fine di migliorare la qualità del lavoro e l'andamento delle attività aziendali.
- III. È volontà della DHL garantire la piena e integrale applicazione del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito CCNL) in tutti i propri ambiti lavorativi, con l'obiettivo di assicurare equi e corretti trattamenti economici e normativi per le complessive categorie professionali della propria filiera produttiva.
- IV. Le parti ritengono e condividono che buone condizioni d'impiego degli addetti ai servizi di movimentazione merci di tipo domestico e internazionale nei centri di smistamento e in tutte le filiali sul territorio nazionale migliorino la qualità del lavoro e del servizio offerto ai propri clienti, mirando sempre più al raggiungimento di livelli di eccellenza. A tal proposito è fondamentale avere soggetti imprenditoriali qualificati in possesso di adeguati requisiti per poter svolgere le attività affidate e che operino nella massima trasparenza come veri *partners*, aderendo ai medesimi obiettivi valoriali dell'Azienda e nel pieno rispetto del CCNL.
- V. Le Parti ritengono che, ferma restando l'autonomia imprenditoriale dei soggetti a cui saranno affidate le attività di movimentazione merci di tipo domestico e internazionale nei centri di smistamento e in tutte le filiali sul territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del presente accordo, diventerà strumento di valutazione per qualsivoglia soggetto imprenditoriale che intendesse diventare partner della DHL nonchè strumento di valutazione per tutta la durata del rapporto tra DHL e il Partner.
- VI. La definizione di un'intesa di questo tipo è volta alla costruzione di un percorso sindacale condiviso che vada a costruire un sistema di organizzazione del lavoro volto alla sempre maggiore riduzione della filiera e, pertanto, la DHL s'impegna ad effettuare affidamenti a soggetti che svolgeranno quella parte di attività in modo diretto. Le Parti intendono nel futuro proseguire la ricerca di ogni strumento volto a



1

migliorare la condizione dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:


1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo si riferisce al personale impiegato con qualifica di "addetto alla movimentazione (carico e scarico) merci" (operaio) nel servizio di movimentazione merci di tipo domestico e internazionale nei centri di smistamento e in tutte le filiali sul territorio nazionale inerente alle attività di DHL Express.
3. Il cambio di contratto di appalto di servizi, a seguito di un subentro negli affidamenti, sarà perfezionato mediante accordo sindacale, a livello aziendale/territoriale, sottoscritto dal Fornitore e dalle Rsa/Rsu ove presenti, congiuntamente alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Ai lavoratori assunti con passaggio diretto e senza soluzione di continuità sarà applicato integralmente il "CCNL Logistica, Merci e Spedizione", mantenendo i diritti normativi e retributivi relativi all'inquadramento e alla mansione prevalente ricoperta al momento del cambio di contratto di appalto di servizi, compresa l'anzianità di servizio maturata e maturanda nelle attività. Al fine di agevolare l'analisi della situazione, DHL metterà a disposizione delle parti tutta la documentazione utile a eseguire l'esame congiunto sulle condizioni del contratto di appalto. Il fornitore farà includere nel contratto di appalto di servizi l'impegno, nel rispetto della autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni e a fronte di necessità produttive e operative, a dare preferenza ai lavoratori della gestione uscente, a partire da quelli impiegati da più di 8 (otto) mesi nelle attività oggetto della gestione uscente. Per tutta la durata del cambio di fornitore fino al momento in cui non saranno perfezionati tutti gli aspetti sopra menzionati, le parti si impegnano a non assumere alcuna iniziativa unilaterale.
4. La scelta del fornitore, che sarà identificato in una società di capitali, sarà effettuata con regolare gara d'appalto nella quale saranno recepiti i contenuti del presente accordo che il fornitore si impegnerà a rispettare per tutta la durata del contratto stesso.
5. Ferme restando le condizioni di miglior favore pre-esistenti al presente protocollo di intesa e al momento del cambio di appalto, il personale neo assunto in qualità di "addetto alla movimentazione merci" verrà inquadrato con il 6° livello J del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Trascorsi 18 mesi di permanenza sul ruolo, comprensiva della complessiva anzianità convenzionale, il personale sarà automaticamente inquadrato al 6° livello, tranne il caso in cui si svolga una mansione che preveda un inquadramento superiore. In tal caso, il personale sarà automaticamente inquadrato al livello corrispondente all'effettiva mansione svolta.
6. A livello territoriale sarà possibile definire, insieme alle OO.SS. firmatarie il presente accordo, differenti modalità di distribuzione dell'orario settimanale degli addetti alla movimentazione merci secondo quanto previsto dall'art. 9 del CCNL.
7. Sarà riconosciuta l'erogazione di un ticket restaurant dell'importo di 5,29 euro/die sull'effettiva


presenza oltre la 5a ora.

8. Nell'ottica che gli obiettivi di qualità e di eccellenza richiamati nelle premesse possano essere raggiunti grazie a percorsi formativi, professionalizzanti ed inclusivi, si individuano forme di welfare aziendale che favoriscano l'integrazione sociale e lavorativa, oltre che la partecipazione consapevole ai processi produttivi, dei lavoratori di nazionalità straniera. In modo particolare si stabilisce che sia previsto nella contrattazione territoriale un pacchetto di ore di permessi retribuiti non superiore ad ore 6 (sei), le cui modalità di utilizzo saranno stabilite a livello territoriale con le OO. SS. stipulanti la presente intesa, per seguire corsi di lingua italiana e/o per il disbrigo di pratiche burocratiche legate alla documentazione per il permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutto quanto necessario recepire presso Prefetture e Consolati di appartenenza, che siano documentabili attraverso evidenze oggettive, condizione necessaria ai fini del riconoscimento stesso. Tali ore di permesso saranno assegnate esclusivamente ai neo assunti della società fornitrice del servizio, per i fini sopra menzionati, e saranno a disposizione degli stessi per i primi 12 mesi di decorrenza del proprio rapporto di lavoro; alla scadenza dei 12 mesi non saranno più riconoscibili e decadrà automaticamente la possibilità della loro fruizione.
9. La piena applicazione sul territorio nazionale di quanto convenuto con il presente accordo, secondo le modalità di cui alle premesse, dovrà avvenire attraverso i cambi di appalto su tutto il territorio, secondo la scadenza naturale o a seguito di non corretta esecuzione dei contratti stessi.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

DHL Express (Italy) S.r.l.



p. FILT CGIL 

p. FIT CISL 

p. UILTRASPORTI 

